

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei "SERVIZI DI LAVAGGIO CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI" - C.I.G.: 6232250764

SCHEMA DI CONTRATTO

ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 11, comma 13 del D.Lg. 12 aprile 2006, n. 163

I sottoscritti:

- _____ nato a _____, il _____ residente a _____ in _____ Legale Rappresentante, identificato con carta d'identità domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della _____, con sede legale in _____
- _____, codice fiscale C.F. _____ P.I. _____, in appresso per brevità chiamato "appaltatore";

- Paolo Borbon, nato a Torino (TO) il 24/04/1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene quale Amministratore Delegato della ACSEL S.p.A., con sede legale in Sant'Ambrogio via delle Chiuse, 21 codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 08876820013.

premettono

- che ACSEL in data _____ ha indetto una procedura negoziata per il servizio di lavaggio cassonetti per l'anno 2015 CIG 6232250764 per un importo complessivo a base di gara di € 158.576,40 (IVA esclusa);
- che in data _____, a seguito di procedura negoziata si è provveduto ad effettuare un'aggiudicazione provvisoria alla ditta _____, con sede legale in _____, dei servizi di cui trattasi, che ha offerto di effettuare il servizio per ogni contenitore di capacità 120/240/360/770/1100 litri per un importo di €/cad ____ (_____) oltre IVA.
- Che l'ACSEL stima di dover effettuare il lavaggio per un numero stimato e non vincolante di 29.366 contenitori di varie capacità.
- che l'ACSEL ha effettuato le verifiche prescritte dall'art.38 dlgs.163/2006.

Tutto ciò premesso

ART. 1

Oggetto

L'ACSEL S.p.A. affida all'appaltatore il servizio di lavaggio cassonetti in conformità a quanto descritto e nelle modalità d'esecuzione del capitolato speciale d'appalto, sottoscritto dall'impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Corrispettivo

L'appaltatore eseguirà il servizio oggetto dell'affidamento in conformità all'offerta presentata e pari ad un importo unitario di €/cad ____ (_____) per ogni contenitore per un importo complessivo stimato pari a circa € _____.

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà corrisposto a misura sulla base del numero di cassonetti effettivamente lavati.

ART. 3

Durata

L'appalto avrà la durata dal 15/05/2015 al 30/11/2015.

Al termine dell'appalto relativo al presente contratto, qualora la procedura per addvenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione dei servizi stessi previsti dal capitolato speciale d'appalto alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

ART. 4

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 5

Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati 60 g. d.f.f.m.

La fattura dovrà riportare: il codice CIG, il numero di contenitori lavati suddivisi per tipologia ed in allegato dovrà essere riportata una scheda con la data, l'elenco dei comuni presso i quali sono stati effettuati gli interventi di lavaggio, la tipologia ed il numero di contenitori lavati suddivisi per tipologia e comune.

ART. 6

Cauzione Definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari ad Euro _____ (_____/00) nella forma della polizza fidejussoria e/o fideiussione bancaria rilasciata da _____ con numero _____ e validità fino al _____ che viene consegnata in originale al Committente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e che prevede il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta del Committente, la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, II comma, c.c..

La polizza/fideiussione sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto, previa verifica e/o collaudo positivi da parte della ACSEL ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7

Assicurazione e manleva

L'Appaltatore consegna al Committente copia di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Tale polizza è stata rilasciata da _____, con validità fino al _____ e massimale per sinistro pari a Euro _____.

In ogni caso l'appaltatore si impegna ed obbliga a manlevare la ACSEL S.p.A. in relazione ai

danni nei confronti dei terzi arrecati dai prestatori di lavoro somministrati in esecuzione del presente contratto nell'esercizio delle loro mansioni.

ART. 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Le parti dichiarano che i dati personali dei lavoratori somministrati al committente/utilizzatore in esecuzione del presente contratto saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 9

Penali – Risoluzione del contratto d'appalto – Recessione dell'appaltatore

Le penali saranno applicate per le violazioni e/o inadempimenti dell'appaltatore in conformità a quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La sommatoria delle penalità applicate ai sensi del comma precedente potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione del contratto verrà disposta anche nelle altre ipotesi previste dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore la ACSEL S.p.A. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante. Resterà salva, in ogni caso, per la ACSEL S.p.A., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonché il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante

ART. 10

Subappalto e cessione del contratto

In caso di subappalto, le modalità saranno quelle previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/06.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto di ogni singolo anno.

Ai sensi dell'art 118, c.3, del D.Lgs 163/2006, ACSEL spa in ogni caso non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' vietata la cessione, totale e/o parziale, del presente contratto.

ART. 11

Tracciabilità

L'appaltatore assume nei confronti del committente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'appaltatore che abbia notizia che il suo

subappaltatore o il suo subcontraente sia inadempiente o violi gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a che i suoi subappaltatori e/o i suoi subcontraenti osservino a loro volta le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tale fine nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e/o i subcontraenti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a consentire alla committente di svolgere ogni necessario controllo e/o verifica per accertare l'effettiva osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Analoga previsione dovrà essere inserita nei contratti tra l'appaltatore e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituirà motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

Pertanto, giusto il disposto dell'art. 1456 cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto allorchè il committente contesti la violazione dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 12

Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 13

Controversie e Foro competente

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, nullità e risoluzione, sarà quello di Torino con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

ART. 14

Prevalenza delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno quelle stabilite dal secondo e, comunque, quelle più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 15

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 16

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicabili le norme di cui al D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 17

Allegato

Viene allegato al presente contratto, in copia fotostatica, il Capitolato Speciale d'Appalto, quale sua parte integrante e sostanziale, che viene sottoscritto pagina per pagina dalla ACSEL S.p.A. e dalla ditta _____.

Sant'Ambrogio, li _____

Per l'impresa

Per l'Acsel S.p.A:

Dott. Paolo Borbon